



STATUTO DEL CENTRO STUDI DIPARTIMENTALE

PRAGSIA - Public Reasoning and Global Society in Action

Art. 1 - Denominazione

Ai sensi del “Regolamento per l'istituzione e il funzionamento dei centri di ricerca dell'Università degli Studi di Milano – Bicocca”, emanato con D.R. 2579/2017 prot. 0034781/17 del 12/06/2017 in vigore dal 1/09/2017, presso l'Università degli Studi di Milano - Bicocca è istituito il **Centro Studi Dipartimentale PRAGSIA - Public Reasoning and Global Society in Action) (di seguito PRAGSIA)** - <https://pragsia.sociologia.unimib.it/>

Art. 2 - Finanziamenti

Le attività del Centro sono sostenute da risorse finanziarie provenienti da:

- a) risorse messe a disposizione dal Dipartimento proponente o dal Consiglio di amministrazione dell'Ateneo;
- b) risorse versate per convenzione da altre Università o soggetti pubblici o privati coinvolti;
- c) risorse versate a titolo di liberalità da altri soggetti pubblici o privati;
- d) risorse corrisposte da altri soggetti pubblici o privati per attività di ricerca, di consulenza o formazione, svolta nell'interesse dei terzi, nel rispetto della normativa di Ateneo.

Le risorse finanziarie di cui dispone il Centro al momento dell'istituzione sono specificate nell'Allegato n. 1.

Art. 3 - Sede e attrezzature

Il Centro ha sede amministrativa ed operativa presso il Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale e potrà utilizzare attrezzature del Dipartimento ospitante.

Gli spazi e le attrezzature assegnate dal Dipartimento al Centro al momento dell'istituzione sono specificati nell'Allegato n. 2.

Art. 4 - Finalità e attività

Il Centro si propone le seguenti finalità:

- teorie della democrazia;
- difesa dei diritti umani;
- globalizzazione e flussi migratori;
- rapporti tra società civile, istituzioni e culture;
- trasformazione delle relazioni di genere e delle identità collettive;
- processi di costituzione dell'opinione pubblica e formazione di un discorso pubblico critico;
- sfere pubbliche nell'età digitale;
- critica della violenza;
- confini e immaginari politici.

Le finalità sopra descritte potranno essere raggiunte attraverso le seguenti attività:

- progetti di ricerca sui temi in oggetto con università, enti territoriali e istituzioni nazionali, europei e internazionali;
- corsi di formazione;
- seminari rivolti alla cittadinanza o ad associazioni della società civile;
- presentazione di libri o altre pubblicazioni inerenti alle tematiche in oggetto;
- comunicazione e divulgazione anche tramite sito web e indirizzari.

Le attività sopra elencate e ogni altra attività volta al perseguimento delle finalità del Centro potranno essere svolte anche in collaborazione con Enti pubblici e privati nazionali ed internazionali e con Associazioni scientifiche nazionali ed internazionali con interessi convergenti, nel rispetto delle disposizioni in vigore per l'Amministrazione universitaria.

Il programma delle attività del Centro per il primo triennio è riportato nell'Allegato n. 3.

Art. 5 - Durata e rinnovo

Il Centro ha la durata di sei anni, rinnovabili. La domanda motivata di rinnovo, avanzata dal/la Direttore/ice Scientifico/a del Centro, è approvata con le medesime modalità previste per l'istituzione del Centro.

Art. 6 – Afferenti al Centro

Al Centro possono afferire:

- professori/esse e ricercatori/ici dell'Università degli Studi di Milano - Bicocca interessati alle aree tematiche di pertinenza del Centro;
- professori/esse e ricercatori/ici di altre Università italiane e straniere e di Istituzioni universitarie internazionali interessati alle aree tematiche di pertinenza del Centro;
- ricercatori che operano presso Istituzioni ed Enti di ricerca italiani, stranieri e internazionali e che svolgono la propria attività di ricerca negli ambiti scientifici di interesse del Centro;
- successivamente alla costituzione potranno aderire anche assegnisti/e di ricerca o altri soggetti esterni, esperti negli ambiti scientifici di interesse del Centro.

La domanda di afferenza va inoltrata al/la Direttore/ice Scientifica e trasmessa al Comitato Scientifico, che ne delibera l'accettazione.

Al momento dell'istituzione afferiscono al Centro i/le professori/esse e ricercatori/e elencati/e nell'Allegato n. 4 al presente Statuto.

L'elenco viene aggiornato all'atto di ogni nuova afferenza a cura del/la Direttore/ice Scientifico/a.

Art. 7 - Organi del Centro

Organi del Centro sono:

- il Comitato Scientifico;
- il/la Direttore/ice Scientifico/a.

Tali organi possono essere affiancati da un Comitato Consultivo.

Nessun compenso può essere corrisposto per l'attività di Direttore/ice Scientifico/a o di componente del Comitato Scientifico.

Per quanto non disposto in questo Statuto in materia di Organi del Centro si rinvia ai Regolamenti d'Ateneo.

Art. 8 - Comitato Scientifico

Il Comitato Scientifico, costituito dagli afferenti al Centro, è organo propositivo, consultivo e di indirizzo del Centro.

Si riunisce almeno due volte l'anno e viene convocato per iscritto con un anticipo di almeno 10 giorni, dal/la Direttore/ice Scientifico/a, che lo presiede e provvede alla nomina di un/a Segretario/a

verbalizzante.

Il Comitato Scientifico:

- collabora, con il/la Direttore/ice Scientifico/a;
- formula eventuali proposte e può sottoporre proposte per la modifica dello Statuto del Centro;
- valuta l'attività svolta dal Centro e il programma delle attività;
- delibera sui piani annuali e sui relativi piani di utilizzo delle risorse finanziarie;

Al Comitato Scientifico è inoltre riservata l'elezione del/la Direttore/ice Scientifico/a del Centro tra i/le Professori/esse e Ricercatori/ici dell'Università degli Studi di Milano - Bicocca e la sua eventuale revoca, su proposta di almeno un terzo degli afferenti, l'approvazione delle nuove afferenze al Centro, nonché la proposta e l'approvazione dello scioglimento e/o del rinnovo del Centro.

Le sedute del Comitato Scientifico sono valide quando sia presente almeno la metà più uno degli afferenti al Centro detratti gli assenti giustificati.

Il Comitato Scientifico delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del/la Direttore/ice Scientifico/a.

È ammessa la possibilità che uno o più membri possano partecipare alle riunioni per tele-videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere esattamente identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, nonché visionare, ricevere e trasmettere eventuale documentazione. Verificandosi questi requisiti, le riunioni del Comitato Scientifico si considerano tenute nel luogo in cui si trova il/la Direttore/ice Scientifico/a, dove pure deve trovarsi il Segretario/a della riunione onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Il Verbale delle riunioni del Comitato Scientifico, sottoscritto dal/la Direttore/ice Scientifico/a del Centro e dal/la Segretario/a verbalizzante, deve essere trasmesso a tutti/e gli/le afferenti al Centro e al/la Direttore/ice del Dipartimento ospitante entro 30 giorni dalla data della riunione.

Art. 9 – Direttore/ice Scientifico/a

Il/la Direttore/ice Scientifico/a è un/a professore/essa o ricercatore/ice dell'Università degli Studi di Milano - Bicocca, eletto dal Comitato Scientifico al proprio interno e nominato dal Rettore con apposito Decreto per un periodo di sei anni, comunque non oltre la sua naturale scadenza.

Il/la Direttore/ice Scientifico/a entra in carica dal momento dell'emanazione del Decreto Rettorale di nomina.

È vietata la corresponsione di compensi o indennità per lo svolgimento del suo mandato. Il/la Direttore/ice Scientifico/a:

- convoca e presiede le riunioni del Comitato Scientifico e vigila sull'esecuzione dei deliberati;
- propone al Comitato Scientifico i piani annuali delle attività e i relativi piani di utilizzo delle risorse finanziarie;
- coordina tutte le attività del Centro;
- coordina d'intesa con il/la Direttore/ice del Dipartimento sede amministrativa o di altri Dipartimenti, l'uso delle risorse strutturali e strumentali utili per lo svolgimento delle attività del Centro;
- provvede alle attività di gestione ordinaria del Centro, d'intesa con gli organi e gli uffici preposti;
- presenta al Comitato Scientifico una relazione annuale sull'attività svolta;
- vigila negli ambiti di sua competenza sull'osservanza della normativa vigente ed esercita tutte le attribuzioni che la stessa gli attribuisce.

Art. 10 - Gestione amministrativo-contabile e programmazione finanziaria

Per la gestione amministrativo-contabile del Centro si applica la normativa dell'Università degli Studi di Milano – Bicocca.

Il Centro non dispone di autonomia amministrativo-contabile e di proprie strutture organizzative, tecniche e amministrative. La gestione amministrativa e contabile dei fondi è affidata al Centro di servizi di riferimento del Dipartimento ospitante.

Art. 11 - Modifiche Statutarie e Scioglimento

Le proposte di modifica dello Statuto approvate dal Comitato Scientifico saranno sottoposte al Dipartimento ospitante.

Le modifiche dello Statuto entrano in vigore solo dopo deliberazione del Consiglio del Dipartimento ospitante.

Qualora si rilevasse l'impossibilità o l'inopportunità del funzionamento del Centro e qualora la disponibilità delle risorse oppure le motivazioni che sono state alla base della proposte oppure il numero di aderenti minimo stabilito dal Regolamento per l'istituzione e il funzionamento dei centri di ricerca dell'Università degli Studi di Milano – Bicocca venisse meno il Centro verrà sciolto con le medesime modalità richieste per l'istituzione.

Art. 12 - Norme finali

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si applicano, in quanto compatibili, le norme dello Statuto e dei Regolamenti dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca. In caso di modifiche alla normativa universitaria i competenti organi del Centro provvedono senza indugio all'adeguamento delle disposizioni del presente Statuto.